

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1621

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

dal **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 dicembre 1988 è scaduta la normativa concernente i trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali.

Il Governo ha già presentato al Parlamento il disegno di legge sull'ordinamento organico della finanza locale, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3252). Poichè al 31 dicembre 1988 tale provvedimento non era stato ancora approvato, il Governo ha emanato il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, per assicurare le indispensabili risorse finanziarie per il 1989 agli enti locali.

Il decreto-legge è decaduto col 1° marzo 1989. Si è resa pertanto indispensabile, ad evitare carenze legislative dovute alla mancanza di norme a regime per la finanza locale, l'emanazione di un nuovo decreto-legge.

È stata apportata qualche lieve modifica di carattere tecnico, che non altera la norma nel suo complesso.

Il titolo I del decreto-legge introduce e disciplina la nuova imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Essa è dovuta, annualmente, a decorrere dal 1989, da coloro, persone fisiche o soggetti diversi da queste, i quali, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, esercitano attività imprenditoriali, professionali od artistiche, anche se per periodi limitati nel corso dell'anno stesso.

I comuni, qualora intendano deliberare aumenti rispetto alla tariffa minima obbligatoria, devono adottare apposita deliberazione entro il 31 marzo 1989.

L'imposta, infrazionabile sotto il profilo temporale, è dovuta in misura fissa, prestabilita nell'allegata tabella, variante a seconda del tipo di attività esercitata e della classe di appartenenza formata con riferimento alla superficie utilizzata, computando per intero quella dei locali ed in ragione del 10 per cento quella delle aree scoperte attrezzate.

Il nuovo tributo è dovuto al comune ove è

ubicato l'insediamento produttivo; ciò in linea con il principio della necessaria correlazione tra ente impositore e allocazione del fattore imponibile. Eccezionalmente, non essendovi soluzioni diverse, il tributo è dovuto al comune di domicilio fiscale del soggetto passivo, qualora l'attività sia esercitata senza l'utilizzo di locali o di aree.

Al comune è riconosciuta un'ampia autonomia, sotto il profilo sia normativo che gestionale.

Esso, infatti, può scegliere le misure di imposizione nell'ambito di livelli, minimi e massimi, i quali vengono fissati nella tabella in modo da consentire una vasta escursione a livello locale; inoltre, il comune può delimitare una o più zone del proprio territorio, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata tassazione.

Sul piano gestionale, va rilevato che l'accertamento e la riscossione del nuovo tributo sono affidati alle cure esclusive del comune impositore e che viene recepita la tecnica dell'«autotassazione», già operante in diversi settori fiscali, attraverso la previsione dell'obbligo per il contribuente di versare, su conto corrente postale intestato al comune competente, l'imposta dovuta per l'anno in corso entro il mese di giugno dell'anno stesso.

La struttura del nuovo prelievo è di applicazione abbastanza agevole, cosicchè non si rende necessario l'approntamento di complesse strutture burocratiche tenuto conto che, essendo l'imposta applicata in base a classi di superficie, il comune può anche utilizzare gli strumenti urbanistici a sua disposizione nonchè i dati, già noti, relativi alla superficie assunta ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Stante la generalità del nuovo tributo, la potenzialità del gettito (stimabile in lire 1.950 miliardi nell'ipotesi di applicazione delle misure minime di imposizione ovvero in lire 3.900 miliardi nell'ipotesi di applicazione delle misure massime) risulta abbastanza elevata, pur

essendo sufficientemente lieve l'onere per ciascun contribuente.

Il titolo II reca altre disposizioni fiscali urgenti.

Con l'articolo 7 si dispone la ripetizione, anche per il 1989, della norma, introdotta fin dal 1982 e reiterata ogni anno, secondo la quale le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano nella misura massima sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 8 innova in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, stabilendo che tra i costi da coprire con il provento della tassa deve essere incluso anche quello sopportato dal comune per il servizio di pulizia delle strade. Tale inclusione, oltre che rispondere ad esigenze finanziarie, assicura un parametro di riferimento certo, allo scopo di verificare se il comune effettivamente abbia o meno rispettato l'obbligo della copertura minima, attesa la facilità, anche sotto il profilo contabile, di imputare i costi di gestione del servizio, che viene unitariamente svolto, all'una piuttosto che all'altra componente.

Stante siffatta inclusione, viene mantenuta ferma al 60 per cento, per l'anno 1989, la percentuale minima di copertura del costo del servizio con il provento della tassa.

Il maggior gettito derivante dal detto ampliamento dei costi di riferimento può essere stimato, per il 1989, in lire 500 miliardi.

Considerato poi che il 28 febbraio scorso è scaduto il termine ultimo per la notifica della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti da parte di chiunque produca ovvero smaltisca rifiuti speciali di origine industriale, assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988) e che si tratta di un obbligo sanzionato con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 10 milioni di lire, riguardante un grande numero di imprese anche a carattere artigianale, viene disposto il differimento di sessanta giorni della predetta scadenza, tenuto conto del tempo estremamente breve (soltanto taluni mesi) intercorso tra la conversione del citato decreto e la scadenza del termine temporale dell'obbligo di notifica, nonchè dell'esigenza di approfondi-

re il concetto di rifiuti industriali, tracciando una distinzione rispetto a quelle categorie di rifiuti delle imprese agricole - ed eventualmente artigiane - che risultino piuttosto assoggettabili al regime dei rifiuti solidi urbani.

Per il servizio di acquedotto l'articolo 9 dispone la copertura dei costi all'80 per cento con una conseguente maggiore entrata stimabile in circa 105 miliardi di lire. Viene, inoltre, prorogato al 30 aprile 1989 il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, riferiti al 1988.

Con l'articolo 10 è soppressa l'imposta di soggiorno, del tutto anacronistica ed antieconomica per gli elevati costi di gestione, il cui gettito complessivo è stimato intorno agli 80 miliardi di lire.

Conseguentemente a tale soppressione, viene prevista la corresponsione di somme sostitutive, prelevate dal gettito della nuova imposta comunale sulle attività produttive, a favore delle aziende di soggiorno e di promozione turistica, già beneficiarie di quota parte del gettito del tributo in questione. Dette somme sono previste soltanto per gli anni 1989-1990, nel presupposto che per gli anni successivi sarà necessario provvedere ad una ristrutturazione organica del sistema di finanziamento degli enti che operano nel settore turistico.

È, inoltre, disposta la corresponsione di somme compensative dei costi di riscossione, fissate in misura pari all'ammontare dell'ultimo aggio annuale percepito, a favore dell'ente gestore del servizio di riscossione del tributo, per il 1989, che è l'ultimo anno di operatività del contratto.

Il titolo III è dedicato alla deliberazione del bilancio ed all'ordinamento dei contributi erariali.

L'articolo 11 prevede lo spostamento del termine di deliberazione del bilancio al 31 marzo 1989 al fine di consentire agli enti locali di redigere il bilancio. Viene inoltre richiamata la norma relativa all'esercizio provvisorio, prescrivendo esplicitamente la competenza ad adottare l'atto da parte dei consigli.

L'articolo 12 fornisce il quadro generale dei

trasferimenti erariali agli enti locali. Essi sono costituiti anzitutto (lettera *a*) per tutti gli enti locali (province, comuni e comunità montane) da un fondo ordinario, che comprende le attribuzioni spettanti nel 1988 a tale titolo agli stessi enti.

Per le province, il fondo ordinario è quantificato per il 1989 in lire 2.483.096 milioni e tiene conto di una riduzione di lire 68.904 milioni, pari al 2,7 per cento del fondo ordinario assegnato nel 1988 alle province (lire 2.552.000 milioni) in relazione alle nuove entrate, derivanti dall'assegnazione di parte del gettito della nuova imposta gestita dai comuni.

Per i comuni, il fondo ordinario è quantificato in lire 14.213.549 milioni e tiene conto delle assegnazioni ordinarie del 1988 (lire 15.885.000 milioni), alle quali sono state apportate una deduzione corrispondente alla mancata riproduzione nella legge finanziaria 1989 del contributo straordinario di lire 875.000 milioni già assicurato fino al 1988 ed una riduzione di lire 431.096 milioni in relazione alle nuove entrate che i comuni potranno acquisire con l'autonomia impositiva. La detrazione complessiva corrisponde all'8,22 per cento della base 1988. Infine, per i comuni è prevista un'ulteriore riduzione di lire 365.355 milioni (pari al 2,3 per cento del fondo ordinario 1988 di lire 15.885.000 milioni) per consentire una prima perequazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'autonomia impositiva.

Per le comunità montane il fondo ordinario è di lire 70.000 milioni.

I fondi ordinari sono poi integrati da un fondo perequativo di lire 816.100 milioni per le province e di lire 4.949.555 milioni per i comuni (lettera *b*). A tale fondo si aggiunge quello finanziato con le somme derivanti da parte dell'addizionale sull'energia elettrica ancora non quantificabile (articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20).

Per tale fondo aggiuntivo è prevista l'attribuzione dell'80 per cento ai comuni e del 20 per cento alle province.

I fondi ordinari sono altresì integrati da un fondo per il consolidamento delle retribuzioni

già in essere per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in favore degli attuali beneficiari: province, comuni e loro consorzi, comunità montane ed aziende municipalizzate (lettera *c*); da un fondo per il consolidamento degli oneri del contratto 1985-1987 (lettera *d*) e da un fondo per lo sviluppo degli investimenti delle province, dei comuni e delle comunità montane (lettera *e*). Tale ultimo fondo consolida per il 1989 tutti i contributi già previsti dalla precedente legislazione (lire 10.197.644 milioni) e viene maggiorato dal 1990 annualmente di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

È inoltre portato a dieci anni il termine di cinque anni previsto per la rateizzazione di eventuali riduzioni di contributi a seguito di rettifiche.

Gli articoli 13 e 14 stabiliscono le norme per le attribuzioni dei trasferimenti ordinari alle province ed ai comuni, nei sensi sopra indicati.

L'articolo 15 riconferma i criteri in atto seguiti per la distribuzione dei fondi alle comunità montane.

L'articolo 16 riconferma l'adempimento in atto richiesto della produzione della certificazione di bilancio e di consuntivo per le province, per i comuni e per le comunità montane, rimettendone la determinazione delle modalità ad apposito decreto ministeriale.

L'articolo 17 definisce i metodi per la perequazione finanziaria per le province. Una prima quota di complessive lire 686.600 milioni consente il consolidamento delle attribuzioni perequative del 1988. Una seconda quota, pari al 20 per cento del fondo di 129.500 milioni di lire costituito con l'espansione inflattiva dei trasferimenti 1988, è ripartita in proporzione alla popolazione ponderata con l'inverso del reddito provinciale per abitante. Una terza quota, pari al restante 80 per cento, è assegnata in funzione di parametri obiettivi, quali la popolazione, la lunghezza delle strade, la popolazione in età scolare e le dimensioni territoriali. Infine è previsto che il fondo derivante dal versamento allo Stato di parte dell'addizionale sull'energia elettrica sia ripartito per il 75 per cento in funzione inversa del

reddito provinciale *pro capite* e per il 25 per cento in base a parametri obiettivi. La prevalenza del metodo di riparto in funzione dell'inverso del reddito provinciale, adottata per la distribuzione del fondo, consente una migliore perequazione date le caratteristiche del gettito dell'addizionale riscossa sul territorio nazionale.

L'articolo 18 prevede i criteri di ripartizione del fondo perequativo per i comuni in modo analogo a quello per le province. Così, una prima quota di complessive lire 3.830.600 milioni consente il consolidamento delle attribuzioni perequative del 1988. Una seconda quota, pari al 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni costituito con l'espansione inflattiva dei trasferimenti 1988 (al netto dello stanziamento straordinario di lire 875 miliardi), è ripartita in proporzione alla popolazione ponderata con l'inverso del reddito provinciale per abitante. Una terza quota pari al restante 80 per cento è ripartita sulla base della popolazione ponderata con un coefficiente rappresentativo del costo *standard* dei servizi comunali e con un coefficiente per i comuni montani. Una quarta quota, di complessive lire 365.355 milioni, costituita con la riduzione dei trasferimenti ordinari in funzione dell'autonomia impositiva, è distribuita, come per le province, per il 75 per cento in funzione inversa del reddito per abitante e per il 25 per cento in base ai parametri obiettivi. Analogamente è provveduto per il fondo proveniente dall'addizionale energetica.

L'articolo 19 stabilisce il consolidamento dei trasferimenti erariali delle attuali retribuzioni a carico dello Stato per le assunzioni effettuate ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, mentre l'articolo 20 disciplina il consolidamento dei trasferimenti relativi ai maggiori oneri contrattuali 1985-1987.

L'articolo 21 disciplina i contributi erariali per lo sviluppo degli investimenti agli enti locali. È previsto il consolidamento di quelli spettanti ed assegnati negli anni 1988 e precedenti. In analogia al 1988, il riparto dei fondi avviene mediante l'assegnazione di una quota per abitante, maggiorata per i comuni fino a 20.000 abitanti di una quota fissa. La quota per abitante è di lire 1.241 per le province, di lire 7.930 per i comuni e di lire

1.261 per le comunità montane. È stabilito, inoltre, che i contributi siano corrisposti per il solo periodo di ammortamento del mutuo e siano certificati entro il 28 febbraio 1990. È anche stabilito che i contributi siano determinati con rata annuale posticipata con l'interesse stabilito nel decreto-legge riguardante disposizioni per la finanza pubblica. È anche previsto il rifinanziamento per lire 182.000 milioni della legge 23 marzo 1981, n. 93, a favore della montagna.

L'articolo 22 richiama i principi attuali relativi all'assunzione di mutui. Ulteriori norme concernenti l'assunzione dei mutui sono indicate nel decreto-legge recante disposizioni per la finanza pubblica.

Dall'articolo 23 inizia il titolo IV riservato al risanamento finanziario di talune gestioni locali, ora possibile in relazione al potenziamento dell'autonomia impositiva in un quadro di responsabilizzazione degli amministratori locali. Dal rapporto presentato in Parlamento dal Ministro dell'interno il 27 maggio 1987, risulta che i comuni che avevano certificato condizioni di dissesto finanziario erano 1.251, con una esposizione di debiti di bilancio e fuori bilancio per lire 1.295 miliardi. Il fenomeno è diffuso specialmente nelle regioni meridionali ed in esse è caratterizzato da alti contributi erariali, basse entrate proprie ed alte spese di personale. Nelle altre regioni, i tre parametri sono combinati in tutte le possibili modalità. In via di principio, per realizzare un efficace risanamento e porre le premesse di uno stabile equilibrio in un quadro d'intervento sulle situazioni anomale presenti e future, occorrono norme intese preliminarmente ad evidenziare formalmente le situazioni di squilibrio, su proposta dei consigli degli enti e con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'organo tecnico che negli ultimi tempi ha condotto gli studi e le ricerche in tema di finanza locale. Per questi enti, così evidenziati, sono ipotizzati interventi strutturali finalizzati ad uno stabile equilibrio con un piano di risanamento da approvarsi centralmente. In questo quadro sono previsti interventi finanziari intesi a colmare *deficit* di trasferimenti erariali e a finanziare, con mutui, esposizioni debitorie passate. A corredo del sistema, sono previste per tutti norme per

impedire, in forma drastica, il formarsi di situazioni debitorie.

In particolare, l'articolo 23 prevede limitazioni nell'effettuazione delle spese per gli enti dissestati e norme di carattere generale per l'assunzione degli impegni.

L'articolo 24 disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in armonia alle norme generali di contabilità dello Stato. Tra l'altro, per facilitare la manovra della copertura dei debiti fuori bilancio, nel caso in cui la carenza dei mezzi di ripiano impedisca di coprire in un solo esercizio i debiti stessi, si è consentito di provvedervi impegnando oltre l'esercizio in corso anche i quattro esercizi successivi, semprechè ci sia l'assenso del creditore, cui è concessa comunque una garanzia a valere sui contributi ordinari e perequativi dell'ente.

L'articolo 25 indica la procedura per il risanamento degli enti locali dissestati e per le competenze degli organi interessati.

L'articolo 26 prevede le norme per la mobilità del personale, in funzione del risanamento.

L'articolo 27 introduce subito, per gli enti dissestati, la norma già prevista per tutti gli enti nel disegno di legge di riforma delle autonomie locali e che è relativa ai revisori dei conti, riuniti in collegio. Essi si prevede siano tratti dagli ordini professionali, nonchè dai ragionieri degli enti locali e dai funzionari dirigenti e direttivi dei Ministeri dell'interno e del tesoro, ed acquisiscano funzioni stabili al pari degli analoghi istituti degli altri enti.

Con l'articolo 28 viene data applicazione all'articolo 38 dello statuto speciale della Regione siciliana, il quale stabilisce:

a) che lo Stato versi annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegare, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici,

b) che tale somma deve tendere a bilanciare il divario fra i redditi di lavoro nella Regione rispetto alla media nazionale;

c) che la suddetta assegnazione dovrà essere sottoposta ad una revisione quinquennale con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il computo del precedente punto b).

L'ultimo contributo alla Regione per detto titolo è stato concesso con la legge 13 agosto

1984, n. 470, la quale ha stabilito la erogazione a suo favore, per il quinquennio 1982-1986, di una somma commisurata al 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

In considerazione di quanto sopra, si rende necessario procedere, così come previsto dall'articolo 38 dello statuto regionale, alla revisione, per il quinquennio 1987-1991, dell'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale.

Con il disegno di legge già presentato al Parlamento (atto Camera n. 3096) si è proposto di corrispondere per il quinquennio 1987-1991 il contributo in questione commisurandolo all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

La diminuzione del 9 per cento del parametro di riferimento trae origine dalla considerazione del notevole incremento subito dalle imposte di fabbricazione in questi ultimi anni, per cui l'entità del gettito cui si commisura il contributo consentirà in ogni caso un consistente incremento delle erogazioni dello Stato, rispetto alla normativa precedente.

In considerazione dei ritardi nell'approvazione del citato atto Camera n. 3096, si è ritenuto urgente stabilire il predetto contributo, per l'anno 1987, per consentire alla Regione siciliana di impostare la sua programmazione di bilancio in attesa delle definitive decisioni parlamentari.

Con l'articolo 29 sono destinati ulteriori 75 miliardi di lire al finanziamento degli interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, rinnovando le provvidenze in favore dei lavoratori già impiegati dalle imprese ICEM e Lesca Farsura in servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo e successivamente licenziati.

Per tali lavoratori l'articolo 13 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, ha riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni da parte del comune di Palermo per le iniziative di pubblica utilità in questione.

Con la norma di cui all'articolo 29 resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere anche per il 1989 all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori per assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi in questione.

L'articolo 30, con riferimento ai contributi dovuti all'INADEL dai dipendenti degli enti locali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 1986 e per i quali l'Istituto ha emesso i ruoli a carico degli enti locali, dispone che gli enti i quali non abbiano ancora estinto detti ruoli versino il debito

residuo in ventiquattro rate mensili senza carico di interessi o oneri. Anche il recupero dei contributi non riscossi dai dipendenti in servizio va fatto in ventiquattro rate senza interessi od oneri.

Infine con l'articolo 31 si provvede alla quantificazione degli oneri ed alla indicazione dei relativi mezzi di copertura.

* * *

Il presente decreto viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Per il 1988, la finanza locale è stata regolata dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. La normativa scadeva il 31 dicembre 1988 ed è stato quindi necessario emanare il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, concernente disposizioni, a carattere permanente, per dare agli enti locali certezza di risorse e di principi.

Quest'ultimo decreto non è stato convertito in legge. Si rende necessaria, pertanto, l'emanazione di un ulteriore decreto-legge nel quale ne siano trasposti i contenuti, per evitare una paralisi dell'attività degli enti locali, nonché il mancato avvio di procedure essenziali per la loro vita amministrativa.

Qualche piccola modifica è stata apportata al testo originario, ma solo di natura tecnica, senza, quindi, alcun onere per il bilancio dello Stato.

Gli articoli da 1 a 6 prevedono l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Il gettito di tale imposta può così essere stimato, per l'anno 1989:

a) lire 1.950.000 milioni, nell'ipotesi di applicazione delle misure minime di imposizione, in tutti i comuni; misure che, comunque, operano obbligatoriamente;

b) lire 3 900.000 milioni, nell'ipotesi di deliberazione da parte di tutti i comuni delle misure massime di imposizione.

Tale stima è stata ottenuta attraverso la elaborazione dei dati ISTAT relativi al censimento 1981, raggruppati gli insediamenti locali produttivi (con esclusione degli studi professionali ed artistici) per tipi di attività esercitate e per classi di superficie utilizzata. Il numero degli studi professionali ed artistici è stato desunto dalle dichiarazioni IVA presentate per il 1985.

Sulla scorta di tali elementi si è giunti a 3.823.000 unità produttive coperte e a lire 1.448.000 milioni di gettito, applicando le misure minime di imposta.

Tenendo presente che il numero dei contribuenti IVA è stimato per il 1989 in 5.350.000 e considerando la media di imposizione minima di lire 200.000 per 1.500.000 contribuenti aggiuntivi rispetto ai detti dati ISTAT (5.350.000 meno 3.823.000), il gettito di lire 1.448.000 milioni si arricchisce di altre lire 300.000 milioni e diventa, quindi, di lire 1.748.000 milioni.

Considerando che nella cennata stima non hanno potuto essere calcolate le aree scoperte, assunte a tassazione in ragione del 10 per cento, ed attribuendo alle stesse una potenzialità di gettito di lire 200.000 milioni, si perviene al gettito globale di lire 1.950.000 milioni, nell'ipotesi di applicazione delle misure minime di imposta in tutti i comuni.

L'articolo 7 conferma le aliquote massime dell'INVIM già applicate negli anni precedenti.

L'articolo 8 prevede l'ampliamento dei costi di gestione da coprire con il provento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il maggior

provento può essere stimato, per il 1989, in lire 500.000 milioni, sulla base delle spese relative al servizio di pulizia delle strade, evidenziate nel bilancio comunale; inoltre, il maggior tasso di copertura del costo del servizio di acquedotto, previsto dall'articolo 9, porta a maggiori entrate stimabili in circa 105.000 milioni di lire.

La soppressione dell'imposta di soggiorno, prevista dall'articolo 10, comporta una perdita di gettito valutabile in lire 80.000 milioni, sulla base dell'ultimo gettito fornito da tale imposta.

L'articolo 11 non comporta alcun onere in quanto riguarda la deliberazione del bilancio degli enti locali.

L'articolo 12 prevede tutti i mezzi finanziari posti a disposizione dallo Stato per gli enti locali. Più precisamente, utilizza l'accantonamento di lire 22.532.300 milioni previsto alla tabella B della legge finanziaria 1989 come segue:

a) fondi ordinari per province, comuni e comunità montane, di complessive lire 16.766.645 milioni (2.483.096 per le province, 14.213.549 per i comuni e 70.000 per le comunità montane);

b) fondi perequativi per gli stessi enti di complessive lire 5.765.655 milioni (816.100 per le province e 4.949.555 per i comuni).

Utilizza, inoltre, l'accantonamento di lire 660.000 milioni previsto nella tabella C della legge finanziaria e così finalizzato, per il 1990: lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

Lo stanziamento per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, consolidato all'anno 1987 in lire 811.000 milioni, è finanziato con parte del capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Gli articoli dal 13 al 22 consentono il riparto dei fondi come sopra illustrati ed entro i limiti previsti.

I meccanismi considerati nell'articolo 12 per i fondi ordinari, perequativi, per lo sviluppo degli investimenti consentono di contenere gli importi entro i limiti degli accantonamenti, come segue:

1) fondi ordinario e perequativo:

Contributi erariali di parte corrente per l'anno 1989	IMPORTI (in milioni di lire)
Contributi assegnati a comuni e province	22.462 300
Contributi assegnati alle comunità montane	70.000
TOTALE .	22.532 300

2) fondo per gli investimenti di complessive 660.000 milioni di lire.

Sempre in materia di investimenti è poi disposta l'attribuzione di fondi in favore delle comunità montane per l'anno 1989 (182.000 milioni). Detta attribuzione consente di proseguire gli interventi finanziari già assicurati nei precedenti anni.

Le disposizioni degli articoli 21 e 22 in ordine ai mutui da assumere dagli enti locali non incidono sui finanziamenti erariali, se non attraverso il suddetto fondo per lo sviluppo degli investimenti.

Gli articoli 23 e 24 riguardano le discipline di spese degli enti locali e non comportano oneri per l'erario.

All'articolo 25 è prevista la concessione di trasferimenti di riequilibrio di contributi erariali, entro il limite di 100.000 milioni di lire, che sono finanziati all'interno del fondo perequativo e non comportano spese per l'erario. Anche i contributi erariali su tali mutui sono all'interno del sistema.

La mobilità del personale, di cui all'articolo 26, non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato in quanto la stessa è contemplata e finanziata dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente l'assunzione di personale della pubblica amministrazione e il trattamento di quiescenza e previdenza del personale sottoposto a mobilità.

La disposizione dell'articolo 27, relativa ai revisori dei conti, non comporta oneri per lo Stato.

L'articolo 28, in attuazione dell'articolo 38 dello statuto speciale della Regione siciliana, concede alla Regione per l'anno 1987 un contributo a titolo di solidarietà nazionale, da impiegarsi nell'esecuzione di lavori pubblici.

Il predetto contributo viene commisurato all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione nello stesso anno 1987; il relativo onere viene posto a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988.

Atteso che il gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia in conto competenza ed in conto residui nell'esercizio finanziario 1987 ammonta a lire 1.441.860 milioni, il contributo da corrispondere ammonta a lire 1.240.000 milioni. Al finanziamento del relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento sul fondo globale per le spese in conto capitale per il triennio 1988-1990, ove risulta stanziato l'importo di lire 1.240.000 milioni per l'anno finanziario 1988.

L'articolo 29 prevede un onere pari a 75.000 milioni di lire per il 1989 destinati alla attuazione degli interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale di Palermo.

Trattasi di un fabbisogno connesso al raggiungimento dello specifico obiettivo di risanamento monumentale di Palermo da attuarsi con l'esecuzione da parte del comune di Palermo di lavori in economia avvalendosi dei lavoratori già impiegati dalle imprese ICEM e Lesca Farsura nello specifico settore dei servizi di pubblica utilità.

In tale settore, con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, era stato previsto per il 1986 uno stanziamento di lire 25.000 milioni quale concorso dello Stato nella spesa di che trattasi, reiterato per il 1987 con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, nella misura di 50.000 milioni di lire.

L'articolo 30 riguarda il recupero da parte dell'INADEL dei contributi dovuti dai dipendenti degli enti locali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 1986, la quale ha stabilito che l'indennità integrativa speciale sia calcolata nella misura intera ai fini della indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL. Tale disposizione non necessita di alcuna copertura statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549.

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989.

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE
E DI ARTI E PROFESSIONI

Articolo 1.

*(Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi
e commisurazione dell'imposta)*

1. A decorrere dall'anno 1989, è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le

attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, con esclusione: a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali; c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, è computata in ragione del 10 per cento.

5. In caso di esercizio dell'attività senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, la misura dell'imposta è quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero più locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attività diverse, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'imposta non è dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attività, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonchè gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni

triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 2.

(Determinazione della misura dell'imposta)

1. La misura dell'imposta è stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attività, con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attività esercitate, salva la facoltà di delimitare una o più zone speciali, non eccedenti il 20 per cento del centro edificato, così come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il 10 per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta può essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla metà della superficie complessiva delle zone speciali.

3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge.

4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella.

5. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.

Articolo 3.

(Denuncia e versamento dell'imposta)

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 7, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento debbono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.

Articolo 4.

(Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso)

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonchè delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonchè le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità amministrativa che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.

Articolo 5.

(Sanzioni ed interessi per l'imposta)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa è ridotta in misura pari al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al 50 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta, è irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 6.

(Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie)

1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dalla allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2.

2. Il 10 per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il 70 per cento delle somme ricevute e versano il restante 30 per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a ridurre i contributi erariali ordinari spettanti ad enti locali, per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone l'importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche delle basi imponibili dell'imposta istituita con l'articolo 1. I decreti sono adottati su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale di cui al comma 3. Per l'anno 1989, la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo affluisce al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Articolo 7.

(Aliquote INVIM)

1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Articolo 8.

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso».

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è soppresso.

4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 31 marzo 1989.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Per le costruzioni rurali destinate ad abitazione del conduttore o proprietario del fondo rustico e per ogni altro locale ad uso abitativo insistente sul fondo rustico, la tassa è ridotta al 30 per cento della tariffa».

6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 30 aprile.

Articolo 9.

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa.

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate.

7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: «di aver riscosso» sono sostituite dalle seguenti: «di aver accertato».

8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-*quinquies* e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è prorogato al 30 aprile 1989.

Articolo 10.

(Soppressione dell'imposta di soggiorno)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

TITOLO III

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO
PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI

Articolo 11.

(Bilancio)

1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 marzo. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Articolo 12.

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate)

1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo

perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;

d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990 di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le parole: «fino a cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci anni».

Articolo 13.

(Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Articolo 14.

(Fondo ordinario per i comuni)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per

l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Articolo 15.

(Fondo ordinario per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.

Articolo 16.

(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunità montane.

3. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM), entro il mese di marzo 1989.

4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è

tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Articolo 17.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

Articolo 18.

(Fondo perequativo per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c).

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito per il 75 per cento con i criteri

indicati alla lettera *b*) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

Articolo 19.

*(Fondo per la retribuzione del personale assunto
ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del 25 per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.

Articolo 20.

(Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987)

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo.

Articolo 21.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *e*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

4. È autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, è sostituito dal seguente:

«La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente».

Articolo 22.

(Disposizioni sui mutui degli enti locali)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta

presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

TITOLO IV

RISANAMENTO FINANZIARIO DELLE GESTIONI LOCALI E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 23.

(Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione)

1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione

dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

Articolo 24.

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la comunità montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale.

3. Nei casi di mancata applicazione della disciplina prevista nei commi 1 e 2, gli enti locali adottano i provvedimenti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. In tal caso, l'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio si realizza esclusivamente allegando al documento contabile l'elenco ricognitivo predisposto sulla base di attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Il riconoscimento del debito fuori bilancio viene disposto contestualmente al provvedimento di riequilibrio secondo la disciplina dei commi 1 e 2. L'impegno sull'esercizio in corso ed inderogabilmente sui quattro esercizi immediatamente successivi deve essere suddiviso in parti uguali e non può essere successivamente modificato.

4. L'ente è tenuto a convenire con i creditori una corrispondente rateizzazione ed a stanziare in bilancio annualmente i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

5. Il comitato regionale di controllo è tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.

Articolo 25.

(Risanamento degli enti locali dissestati)

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovino in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento dei servizi essenziali possono chiedere, con delibera consiliare, al Ministro dell'interno la pubblica dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale.

2. L'organo regionale di controllo, qualora rilevi i presupposti della situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed al Ministro dell'interno, il quale può chiedere che il consiglio dell'ente locale stesso si

pronunci sui rilievi dell'organo di controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1.

3. L'istanza di dissesto è istruita dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, con ampia facoltà di accesso agli atti dell'ente interessato e di richiesta di ogni utile elemento. Qualora verifichi la situazione di cui al comma 1, la commissione propone al Ministro dell'interno la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto.

4. Il provvedimento è notificato all'ente interessato e gli estremi dello stesso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nell'albo dell'ente.

5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento possono prevedere le prescrizioni economiche, finanziarie, organizzative e contabili necessarie, compresa la soppressione di servizi non essenziali. Lo Stato può assegnare contributi erariali in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del 100 per cento delle medie nazionali delle classi demografiche di appartenenza, come definite all'inizio di ciascun anno, entro il limite di cento miliardi. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. Le risorse occorrenti sono prededotte dal riparto del fondo perequativo nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto. Può essere anche prevista, per uno o più anni, l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operazioni a lungo termine con gli enti locali, a ripiano del disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio esistenti al 31 dicembre 1988.

6. I mutui contratti a norma del comma 5 possono, a richiesta dell'ente, essere assistiti dal contributo erariale ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 21 e nei limiti degli stanziamenti a tal fine preordinati. In tal caso è fatto divieto di assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno.

7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli atti alla procura generale della Corte dei conti per quanto di competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di legge da parte degli organi in carica dell'ente, propone al Ministro dell'interno di attivare le procedure di legge per lo scioglimento del consiglio.

8. La Corte dei conti decide sulla responsabilità del dissesto. Gli amministratori dichiarati responsabili sono ineleggibili alla carica di consigliere provinciale e comunale.

9. Le prescrizioni del piano di risanamento contenute nel provvedimento dichiarativo di dissesto sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferirne lo stato di attuazione nella relazione al conto consuntivo.

10. Gli interventi finanziari straordinari dello Stato vengono a cessare qualora l'ente non attui le prescrizioni del piano, fermo restando l'obbligo per gli enti di pagare le rate di ammortamento dei mutui eventualmente contratti ai sensi del comma 5.

Articolo 26.

(Mobilità del personale degli enti locali dissestati)

1. Le amministrazioni provinciali e i comuni di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario sono tenuti, entro venti giorni dal decreto relativo, a

trasmettere alla commissione centrale per la finanza locale un attestato del presidente dell'amministrazione provinciale o del sindaco ricognitivo della dotazione organica vigente con allegati i relativi atti deliberativi.

2. La commissione centrale per la finanza locale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, provvede alla rideterminazione della pianta organica degli enti di cui al comma 1, tenuto conto del piano di risanamento finanziario degli stessi, nonché di criteri di efficienza e funzionalità dei servizi da loro gestiti.

3. La rideterminazione degli organici da parte della commissione centrale per la finanza locale è presupposto per l'attuazione dei benefici previsti dal piano di risanamento finanziario.

4. La commissione centrale della finanza locale comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità dei contingenti di personale appartenente a profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'attuazione della mobilità disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilità al momento della dichiarazione di dissesto dell'ente.

5. Il personale soggetto alla mobilità di cui al comma 4 può essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risulti vacante un posto di corrispondente qualifica e profilo professionale rientrante nella pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, compatibilmente con le prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario.

6. È fatto divieto agli enti di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate dalla commissione centrale per la finanza locale, di variare la propria pianta organica così come rideterminata.

Articolo 27.

(Revisori dei conti degli enti locali dissestati)

1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25 per la revisione della propria gestione nominano un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché tra i ragionieri di altri enti locali ed i funzionari dirigenti e direttivi dei Ministeri dell'interno e del tesoro che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.

2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle società per azioni.

3. Il collegio dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

4. Il collegio riferisce al consiglio sul progetto di bilancio annuale, sul progetto di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni e sulla relazione previsionale e programmatica; vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale e riferisce al consiglio sulla corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale alle risultanze delle scritture dell'ente, sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine, il collegio può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.

Articolo 28.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 29.

(Interventi urgenti per il comune di Palermo)

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986,

n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purchè corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Rateizzazione dei contributi INADEL)

1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti in relazione all'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale goduta nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1° giugno 1989, senza carico di interessi od altri oneri e senza ulteriore avviso dell'INADEL. Dalla stessa data gli enti sono tenuti a recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24 rate mensili senza carico di interessi o altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateizzazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo, che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.

Articolo 31.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:

a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - GAVA - AMATO -
COLOMBO - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE															
	fino a 25 mq.		fino a 50 mq.		fino a 100 mq.		fino a 200 mq.		fino a 500 mq.		fino a 4.000 mq.		fino a 10.000 mq.		oltre 10.000 mq. per ogni 10.000 mq. si aggiungono per ciascun settore di attività	
	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire
I) Di impresa agricola; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	90.000	180.000	140.000	280.000	210.000	420.000	320.000	640.000	450.000	900.000	700.000	1.400.000	1.200.000	2.400.000	500.000	1.000.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	100.000	200.000	150.000	300.000	230.000	460.000	340.000	680.000	510.000	1.020.000	780.000	1.560.000	1.300.000	2.600.000	500.000	1.000.000
III) Industriali	110.000	220.000	160.000	320.000	250.000	520.000	380.000	760.000	550.000	1.100.000	850.000	1.700.000	1.400.000	2.800.000	500.000	1.000.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	130.000	260.000	190.000	380.000	290.000	580.000	430.000	860.000	610.000	1.220.000	920.000	1.840.000	1.500.000	3.000.000	500.000	1.000.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio, di bar	140.000	280.000	210.000	420.000	340.000	680.000	520.000	1.040.000	660.000	1.320.000	990.000	1.980.000	1.600.000	3.200.000	500.000	1.000.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	150.000	300.000	230.000	460.000	370.000	740.000	560.000	1.120.000	710.000	1.420.000	1.070.000	2.140.000	1.800.000	3.600.000	500.000	1.000.000
VII) Di altro commercio al minuto	170.000	340.000	260.000	520.000	420.000	840.000	620.000	1.240.000	760.000	1.520.000	1.150.000	2.300.000	1.900.000	3.800.000	500.000	1.000.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	180.000	360.000	290.000	580.000	450.000	900.000	680.000	1.360.000	790.000	1.580.000	1.230.000	2.460.000	2.000.000	4.000.000	500.000	1.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	200.000	400.000	340.000	680.000	530.000	1.060.000	730.000	1.460.000	860.000	1.720.000	1.310.000	2.620.000	2.100.000	4.200.000	500.000	1.000.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	210.000	420.000	370.000	740.000	570.000	1.140.000	790.000	1.580.000	930.000	1.860.000	1.420.000	2.840.000	2.200.000	4.400.000	500.000	1.000.000